

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Socea s.p.a.

Fatto

Il ricorrente, in qualità di componente dell'attuale commissione consiliare bilancio del comune di Leonessa, a seguito di un copioso scambio di note, ha chiesto, il 28 novembre, di potere accedere, a partire dal 2005, ai seguenti documenti:

1. quelli inerenti gli interventi industriali di potenziamento ed estensione delle reti idrica e fognaria, ivi compresi i depuratori, realizzati o in fase di realizzazione con o senza finanziamenti pubblici;
2. i bilanci idrici ed economici specifici per il comune di Leonessa.

Chiarisce il ricorrente nell'istanza che nel giugno 2012 è stata disposta a favore della Socea s.p.a. la proroga del contratto di concessione comunale per la gestione delle reti idriche e fognarie; ciò in assenza di informazioni circa lo stato di attuazione della convenzione medesima. Aggiunge, ancora, il che le condizioni igieniche e sanitarie dello stato fognario/depurativo verificate sia da associazioni presenti sul territorio sia dall'ordinanza del sindaco di proroga della convenzione, destano allarme tra la popolazione.

Rivolto il silenzio ricevuto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Tale istanza segue una precedente del 22 ottobre avente ad oggetto tutti i documenti forniti dalla società, a partire dal 2005, in attuazione della Convenzione stipulata nel 1992, relativi alla gestione delle reti idrica e fognaria. La riformulazione dell'istanza è avvenuta dopo che la Socea s.p.a. ha negato il chiesto accesso, con provvedimento del 5 novembre, affermando che l'istanza ha carattere esplorativo e che l'interesse non è adeguatamente motivato, invitando il ricorrente a presentarne una nuova, anche al comune di Leonessa.

La società resistente nella memoria del 13 febbraio, preliminarmente ha rilevato l'incompetenza della Commissione non essendo la Socea s.p.a. una pubblica amministrazione; nel merito, poi, la società resistente ha, sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno del diniego del 5 novembre.

Diritto

Il ricorrente quale componente della Commissione bilancio del comune di Leonessa è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. Prima di pregiare, poi, l'affermazione secondo la quale la Socea s.p.a. non ricadrebbe nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa rileva al fine dell'assoggettabilità all'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, non la natura giuridica dell'ente ma il carattere imparziale dell'attività svolta. Nel caso di specie non sussiste nessun dubbio che la Socea s.p.a. sia legittimata passiva atteso che l'attività amministrativa di gestione delle reti idriche e fognarie oggetto di concessione, è improntata al canone dell'imparzialità.

L'istanza, inoltre, non riveste carattere esplorativo essendo l'oggetto sufficientemente delimitato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Terlizzi

Fatto

Il ricorrente, in qualità di proprietario dell'immobile sito alla via Farina n. 21 in Terlizzi, Bari, ha chiesto all'amministrazione comunale resistente di potere accedere ai documenti del procedimento inerente l'installazione di un impianto di illuminazione fissato al muro del suddetto immobile. Precisa il ricorrente nel presente gravame di essere residente presso il comune di Palo in Colle e di essere titolare di un interesse qualificato; ricorda, ancora, il che la figura del difensore civico è assente a livello comunale, provinciale e regionale.

Avverso il silenzio ricevuto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame, sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del difensore civico non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nel merito il ricorso è fondato. Infatti, il ricorrente, in qualità di proprietario dell'immobile, è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti che hanno indotto l'amministrazione comunale ad incidere sul suo diritto di proprietà.

POM

La Commissione esaminato i ricorsi e ritenuto fondato lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Parma

Fatto

L'arcx. ricorrente, il 29 dicembre 2012, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle controdeduzioni dell'organo accertatore e della relativa data di trasmissione inerenti il ricorso presentato al Prefetto avverso l'accertamento di violazione n. 252748/2012/K PR 119227/2012/Y del 22 agosto 2012 da Comune di Parma - Polizia locale. Ciò al fine di verificare la regolarità dei termini e del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del procedimento innanzi al Prefetto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - 2° reparto 4^a divisione

Fatto

Il sig., a seguito di autodenuncia per indebita percezione di trattamento pensionistico, è venuto a conoscenza di un documento richiamato dalla nota di parte resistente datata 13 dicembre u.s., ove si fa riferimento ad altra comunicazione datata 7 dicembre e sempre relativa alla suddetta autodenuncia.

L'....., pertanto, ha chiesto in data 24 dicembre u.s. l'accesso a tale nota senza ricevere riscontro dall'amministrazione nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 13 febbraio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda la trasmissione di un atto di denuncia formulato dallo stesso ricorrente e che, pertanto, l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formalai nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

POM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei carabinieri di Baiano

Fatto

Il Sig. riferisce di aver ricevuto in data 24 novembre la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, originariamente rilasciata nel mese di maggio del 2007.

Di talché in data 7 gennaio u.s. il sig. formulava richiesta di accesso informale al comando dei carabinieri di Baiano ai documenti posti a fondamento della suddetta revoca.

Parte resistente, prima accoglieva l'istanza di accesso e successivamente, in data 26 gennaio, a rettifica della precedente comunicazione di accoglimento, negava l'accesso, sostenendo la natura giudiziaria dei documenti richiesti.

Contro tale diniego l' si è rivolto alla scrivente Commissione.

Diritto

Sul ricorso presentato dall' la Commissione osserva quanto segue.

Non è in discussione la tolleranza di situazione legittimante in capo al ricorrente, non contestata peraltro dalla stessa amministrazione.

Quest'ultima, con la nota impugnata, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta ritenendo gli atti domandati aventi natura giudiziaria.

Sul punto la Commissione osserva che la presenza di un procedimento penale non vale di per sé ad escludere l'accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 C.P.P. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte e Val d'Aosta in persona di

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Fatto

Il Dott., nella qualità di L.e.P.t. dell'Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte e Val d'Aosta, assistita e rappresentata dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 5 dicembre all'amministrazione resistente domanda di accesso alla documentazione relativa all'apertura in Italia dell'Istituto libero di cultura sanitaria, quale filiazione in Italia dell'Università di Madrid.

La domanda di accesso veniva motivata dall'associazione ricorrente in un'etica di tutela dei propri associati in ragione della verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'apertura del suddetto Istituto in Italia.

Il Ministero resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso, pertanto in data 4 febbraio il dott., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dall'associazione ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

L'associazione risulta titolare di interesse qualificato all'accesso, stante il carattere rappresentativo che essa riveste a livello nazionale come da Statuto allegato al presente ricorso.

I documenti oggetto della domanda ostensiva si palesano, pertanto, strumentali alla tutela di situazioni giuridiche soggettive riferibili a parte ricorrente e dunque il gravame merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri Puglia – Ministero della Difesa

Fatto

Il sig. riferisce quanto segue. In data 17 marzo 2009 l'odierno ricorrente presentava alle amministrazioni resistenti una denuncia-esposto con la quale si segnalava il ritardo con il quale i Carabinieri di Gravina in Puglia avevano dato esecuzione ad un'ordinanza di sgombero conseguente ad altro esposto del

In data 3 dicembre 2012, parte ricorrente chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione, anche interna, formata a seguito del suddetto esposto.

Formatosi il silenzio sulla predetta richiesta, in data 31 gennaio 2013 il ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

In data 16 febbraio u.s. il Comando resistente ha depositato memoria difensiva con la quale attesta di non aver avviato alcun procedimento nei confronti del maresciallo, cui si riferiva il citato esposto, dichiarando di aver trasmesso analoga comunicazione anche all'odierno ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dalla memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, risulta che parte resistente non è in possesso di documentazione relativa all'esposto a suo tempo presentato dall'odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

POM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 28 FEBBRAIO 2013

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Lazio

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 27 dicembre 2012 domanda di accesso a due memorie difensive redatte da altrettanti colleghi nel quadro di un procedimento giudiziale avviato dall'odierno ricorrente.

L'amministrazione non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, pertanto in data 28 gennaio il si è rivolto alla scrivente Commissione.

Diritto

IL RICORSO È FONDATO E MERITA DI ESSERE ACCOLTO.

I documenti oggetto della domanda di accesso non riscontrata espressamente da parte resistente, afferiscono ad un procedimento avviato ad istanza del richiedente e pertanto, sotto questo profilo, radicano indubbiamente in capo al medesimo un interesse qualificato all'estensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: SIGG.RI e

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Molise

Fatto

Gli istanti sono imputati, in un processo penale, per i disordini occorsi durante uno sciopero degli autotrasportatori del 23-27 gennaio 2012. Hanno chiesto pertanto alla Stazione Carabinieri di Bojano e al Comando di Campobasso del Corpo Forestale, a fini di difesa, copia degli ordini di servizio e delle relazioni di servizio relativi alla vicenda, per citare a testimonio i militari che svolsero nell'occasione il servizio di ordine pubblico.

Mentre il Corpo Forestale ha concesso i documenti domandati, sia la Stazione che il Nucleo operativo e radiomobile (interessato alla vicenda perché in possesso di parte degli atti chiesti) dei Carabinieri di Bojano hanno negato l'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1049 lett. d) ed f) del D.P.R. 90/10 e dell'art. 25 c. 4 della l. 241/90.

Rivverso tali dimessi parte ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, lamentando che l'amministrazione avrebbe male applicato l'ultimo comma dell'art. 25 della l. 241/90, non tenendo conto che, poiché il dimiego renderebbe impossibile la citazione in dibattimento dei militari testimoni dei fatti, esso andrebbe superato applicando il sovraccitato criterio di bilanciamento operato dal c. 7 art. 24 l. 241/90, che garantisce comunque l'accesso qualora necessario per la difesa di propri interessi giuridici.

Parte resistente, con memoria, ha insistito per il dimiego, sulla scorta del medesimo motivo già opposto al ricorrente.

Diritto

Il gravame è da respingere, in quanto il dimiego è basato sulla citata disposizione regolamentare, che effettivamente dispone l'esclusione dell'accesso per gli atti chiesti. Norma regolamentare che, se anche in contrasto con l'articolo di legge richiamato da parte ricorrente, questa Commissione, non avendone i poteri, non potrebbe comunque disapplicare.

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: SIG.

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato - settore Polizia di frontiera di Ventimiglia

Fatto

L'istante, assistente di Polizia nell'ufficio in epigrafe, in occasione dell'accesso al proprio fascicolo personale, ha appreso da uno dei documenti ivi presenti dell'esistenza di una relazione redatta sul suo conto dall'ISP. L'11 gennaio 2013 ha chiesto accesso a tale documento, per difendere i propri interessi giuridici. L'amministrazione ha negato l'estensione, eccezion fatta la carenza di motivazione dell'istanza. Dolendosi di tale decisione il sig. ha presentato ricorso a questa Commissione.

Parte resistente, con memoria, ha insistito nel dargli spiegazioni, chiarendo che la relazione attiene a una discussione occorsa nei locali dell'Ufficio di frontiera di Ventimiglia. Da tale episodio non è scaturito alcun provvedimento disciplinare, e l'accesso a tale atto, influente sulla posizione giuridica del ricorrente, costituirebbe pertanto un indebito controllo dell'operato della Pubblica amministrazione, oltre a comprimerne il diritto alla riservatezza dell'ISP.

Diritto

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimamente all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purche sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene non sia sufficiente il fatto, opposto dall'amministrazione, che non sia scaturito dalla vicenda alcun provvedimento disciplinare, per dedurre la mancanza in capo all'accendente di una situazione giuridica concreta e attuale, e una carenza di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta: l'art. 22 c. 1 lett. d) l. 241/90 garantisce espressamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, sancendo in tal modo l'autonomia dell'interesse sottostante all'istanza di accesso rispetto all'esistenza o pendenza di uno specifico procedimento al quale l'istante sia interessato. Oltre al fatto che la razza del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: SIG.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione Università Ricerca

Fatto

L'istante ha partecipato a un concorso indetto dall'amministrazione, risultando escluso per insufficiente valutazione delle prove scritte. In tale concorso era possibile presentare domanda per la partecipazione alla terza prova scritta in più settori tra i 16 individuati nel bando: il sig. ha scelto i n. 1, 9, 14 e 15. tali elaborati venivano poi riuniti in un'unica busta per ogni candidato prima di essere corretti. A giudizio dell'istante tale procedura non avrebbe garantito l'anonimato dei partecipanti, poiché porterebbe a evidenziare situazioni riportabili univocamente a quei candidati che abbiano scelto determinati settori del concorso. Temendo sia stato per tale motivo leso il suo interesse a partecipare a una procedura corretta, l'istante ha chiesto all'amministrazione gli elenchi dei candidati effettivamente presenti alla terza prova scritta per i vari settori individuati nel bando di concorso. L'amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento pervenuto al ricorrente l'8 febbraio 2013, eccetto carente d'interesse e tentativo di generalizzato controllo. Dolendosi di tale dimiego il sig. si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente con memoria ha insistito per il dimiego.

Diritto

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto. Nell'odierna fattispecie, in particolare, questa Commissione non ritiene di condividere quanto espresso da parte resistente sul mancato interesse all'accesso del ricorrente: il presupposto dell'ostensione è infatti costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, l'interesse del ricorrente a verificare la correttezza della procedura concorsuale a cui ha partecipato. Ya infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: SIGG.RI e

contro

Amministrazione richieste: Prefettura di Milano

Fatto

La sig.ra ha richiesto alla Prefettura di Milano la cittadinanza italiana ed è in attesa di ottenerla. Stante la scadenza dei termini per la chiusura dei termini la sig.ra, assieme al coniuge sig., ha chiesto all'amministrazione, il 29 dicembre 2012, di accedere agli atti del procedimento. Dolendosi del silenzio dell'ufficio i due ricorrenti si sono rivolti il 19 febbraio 2013 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto, essendo indubbio che il procedimento a cui è stato domandato accesso sia destinato a incidere nella sfera giuridica degli istanti, la legittimazione dei ricorrenti all'accesso si fonda sulla natura endoprocedimentale dei documenti chiesti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo

Fatto

Il Maresciallo, in data 20 settembre 2012, avanzava una formale istanza di accesso al fine di acquisire/visionare il fascicolo relativo all'iter che aveva causato, dapprima l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e, successivamente, la sua archiviazione in quanto la conseguente sanzione disciplinare applicata veniva dichiarata illegittima in quanto adottata in violazione dell'art. 1359, c. 3, del Codice dell'Ordinamento Militare D.L. 15 marzo 2010, n. 66.

In data 27 agosto 2012, l'Amministrazione resistente negava l'accesso motivando la decisione con la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'estensione degli atti del procedimento.

In data 24 settembre 2012, il ricorrente avvia la Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 19 ottobre 2012, il Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo ha inviato una memoria in cui argomenta il proprio dimiego.

Con decisione del 13 novembre 2012 la Commissione ha accolto il ricorso ed inviato l'Amministrazione resistente a concedere i chiesti documenti.

In data 20 dicembre 2012, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso al Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo finalizzata all'estrazione di copia del fascicolo, munito alla Commissione per l'accesso, relativo agli atti di cui al ricorso presentato dal Maresciallo in merito al dimiego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione resistente, in data 27 agosto 2012.

In data 24 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha negato l'estensione dei chiesti documenti, affermando che la richiesta debba essere indirizzata alla Scrivente.

In data 13 febbraio 2013, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria in cui afferma di aver opposto dimiego all'estensione dei chiesti documenti, individuati nel f.n. 233/6-6 datato 19 ottobre 2012, in quanto non facenti parte della "primitiva richiesta di accesso" formulata dal ricorrente in data 20 settembre 2012.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

L'Amministrazione resistente, avendo prodotto i detti documenti ai fini della difesa nel ricorso deciso dalla Commissione in data 13 novembre 2012, avrebbe dovuto accogliere la nuova istanza di accesso effettuata dal ricorrente in data 20 dicembre 2012.

La Commissione afferma altresì che, detenendo anch'essa tali documenti, provvederà comunque, attraverso i suoi uffici, a far avere i chiesti documenti al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.